COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2019 - 33 **Data 20-09-2019**	**OGGETTO:** PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE "OMISSIS", INDAGATO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 16756/2018 RGNR ATTIVATO DALLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI.

L'anno **duemiladiciannove** , il giorno **venti** del mese di **Settembre** , alle ore **12:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA	X	
MORETTI MARIO	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	
MARINO SERENA	X	
BARBATO RACHELE	X	

	PRESENTI N. 5
	ASSENTI N. 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: Patrocinio legale del dipendente "Omissis" indagato nel procedimento penale n. 16756/2018 RGNR attivato dalla Procura presso il Tribunale di Napoli.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che n. il dipendente "*omissis*" è stato indagato, nel procedimento Penale n.16756/2018 RGNR attivato dalla Procura di Napoli Nord, a causa dell'espletamento di attività riconducibili alla propria funzione di responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto che:

ü con nota del 18.07.2019 prot.6836, il dipendente “omissis” comunicava al Sindaco, di aver provveduto a nominare, in esito all’avvio di tale procedimento penale a suo carico, un proprio difensore di fiducia nella persona dell'avv. Giovanni Paolo Picardi con studio in Napoli;

Premesso che sul tema della tutela legale dei dipendentipubblici in generale, che si basa essenzialmente o nelle forme della tutela preventiva (assistenza legale da parte dell’Ente al proprio dipendente sin dall’inizio del procedimento) oppure di quella successiva (rimborso ex post ad esito favorevole del procedimento), la Corte dei conti si è già soffermata, sia in sede consultiva (cfr. Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 184/2012/PAR, n. 245/2012/PAR, n. 11/2006/CONS; Sez. Controllo Lombardia deliberazione n. 56/2010/PAR, n. 804/PAR/2010; Sez. Controllo Abruzzo, deliberazione 15/2013/PAR; Sez. Liguria, deliberazione n. 1/2005/Cons) che in sede giurisdizionale (cfr. SS.RR. decisione n. 707/A del 5/4/1991, n. 501 del 18.06.1986, n. 3/2008/SR/QM del 25.06.2008; Sez. II Centrale d’Appello, sentenza n. 141 del 15.07.1985, n. 522 del 9 dicembre 2010; Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 647 del 13 13.07.2011, Sez. Giur. Basilicata, sentenza n. n. 165 del 15 ottobre 2012; Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 787 del 14 giugno 2012; Sez. Giur. Lombardia sentenza n. 641 del 19 ottobre 2005; Sez. Giur. Abruzzo sentenza n. 274/2005 e n. 294/2003; C.G.A. Sicilia in sede giurisdizionale, sent. n. 316/2011). Sull’argomento significativi orientamenti pervengono anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.: Cass. SS.UU, sentenza n. 10680/1994, Cass. sentenze nn. 12645/2010, 10052/2008, 3216/87, 6676/86, 5726/85, 7519/83) nonché dalla Magistratura Amministrativa (T.A.R. Puglia Bari, II, 18 marzo 2004 n. 1390; T.A.R. Sicilia, 3 febbraio 2005, n. 128; Consiglio di Stato comm. Spec. 6 maggio, n. 4/96/1996; Consiglio di Stato Sez. VI, n. 5367/2004; Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 2242/2000, Sez. III, parere n. 792/2004);

Considerato che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 D.P.R.16.10.1979 n 509; art. 22 D.P.R.25.6.1983; art. 67 D.P.R.13· 5.1987 n° 268 ed art.28 del CCNL del 14.05.2000) la quale prevede che "l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente ", ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'ente locale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

Dato atto, quindi, che il sistema del “rimborso” delle spese nei giudizi per responsabilità civile e/o penale del personale degli enti locali si sviluppa secondo la disciplina dall’art. 28 del CCNL 14/9/2000 (che, si ripete, ricalca sostanzialmente i contenuti dell’art. 67 del D.P.R. n. 268/1987) in base al quale; “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa, sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”. La menzionata disciplina normativa impone all'Ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, di valutare la sussistenza delle seguenti circostanze essenziali:

1. la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine; 2. la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario; 3. la non configurabilità di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente. L'Ente medesimo è sostanzialmente tenuto a ponderare i propri interessi nel quadro del pendente procedimento giudiziario, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine. In tale quadro, l'obbligo gravante sull'ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti o amministratori è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica. La ponderazione degli interessi in gioco deve, pertanto, assumere particolare rigore (cfr., in tal senso, tra le tante, C.d.S. Sez, V, dec. n. 2242/2000, Cass., Sez. I, sent. n. 15724/2000);

Dato atto che, nel descritto contesto, nulla viene stabilito ai fini dell'insorgenza del diritto al "rimborso" (postumo) delle spese legali. Il dipendente, infatti, deve essere sostenuto dal proprio ente, tanto da nominare un legale di "comune gradimento" ai fini dell'assistenza in giudizio del dipendente stesso;

Dato atto che anche il Ministero dell'Interno (Parere Min. Int. del 30/5/2003-1216.59) da un lato, ha invitato il dipendente a comunicare sempre e comunque la chiamata in giudizio, così da porre l'Ente nelle condizioni di operare ex ante le sue valutazioni, senza tuttavia imporre al dipendente medesimo il dovere di attendere le decisioni dell'Ente. Ciò al fine di non compromettere il proprio diritto di difesa del medesimo, in relazione ad eventuali preclusioni e decadenze processuali proprie del giudizio nel quale lo stesso è stato convenuto e, dall'altro, ha ritenuto che in assenza di preventiva comunicazione e di successiva parcella eccessiva, l'Ente può ridurre il rimborso della spesa sostenuta, se risulta che avrebbe potuto spuntare prezzi più congrui, magari cercando di ottenere l'applicazione dei minimi tariffari;

Precisato che il procedimento di rimborso consta, difatti, di una serie di atti e di attività che vanno dall'assoluzione con formula ampia del richiedente, alla richiesta debitamente quantificata e documentalmente giustificata della parte, alla valutazione positiva dell'Ente in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per il rimborso. Sequenza che si conclude e viene formalizzata in delibera alla quale accede l'impegno contabile a valere sull'esercizio finanziario nel quale la delibera viene emanata. Si tratta, perciò, di una spesa da far gravare, ai sensi degli artt. 183 e 191 T.U.E.L., sulla competenza dell'esercizio finanziario (Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 20/pareri/2007);

Ritenuto, quindi, che la disposizione contenuta nell'art. 28 del CCNL 14.09.2000 consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108; TAR Palermo n. 1309/2002 e Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012);

Dato atto che tutti i menzionati principi sono stati ribaditi e compendiati, ed ulteriormente chiariti, nella più recente deliberazione della sezione regionale Veneto

della Corte dei Conti n. 0334del 07/11/2013;

Rilevato che è possibile esprimersi favorevolmente alla possibilità del rimborso postumo quando non sia stato possibile pervenire ad un comune accordo con l'amministrazione di appartenenza per la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, ma tuttavia la spesa deve essere comunque rispondente a parametri di obiettiva congruità e che, in tal caso l'amministrazione di appartenenza dovrà verificare, all'esito del procedimento (in questo senso "ex post"), l'insussistenza del paventato conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore (Corte dei conti – sez. controllo Veneto - deliberazione n. 184/2012/PAR e deliberazione n. 245/2012/PAR);

Ritenuto che l'ente, in presenza dei presupposti di legge, sia "tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999)", e come tale "diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale … non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999)". Pertanto non può che ribadirsi anche in questa sede che può essere oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione comunale non tanto il diritto al rimborso quanto la misura dello stesso. Infatti, il credito in questione ha natura indennitaria e non risarcitoria per cui l'Amministrazione non sarebbe tenuta ad un rimborso pieno della parcella. In conseguenza, come precisato anche dal Ministero dell'Interno (circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59) l'amministrazione, in assenza della preventiva intesa, può ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata. Poiché, peraltro, la spesa incide negativamente sul bilancio dell'ente locale, quest'ultimo, nel determinare il quantum del rimborso, è tenuto ad osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza, in relazione all'importanza dell'attività svolta, ed anche alla luce delle valutazioni da effettuarsi a cura dell'ordine degli avvocati e dei procuratori. Si ribadisce, in proposito che l'ente non è, comunque, vincolato al parere espresso sulla parcella dal competente organo professionale costituendo, tale strumento, un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa che, tuttavia, non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza (cfr. Cass. Civ. sez. II 30-01- 1997, n. 932);

Ribadito, altresì, che la liquidazione delle summenzionate spese non può in nessun caso essere considerata legittima in assenza di ogni documentazione giustificativa poiché in ossequio ai precetti di rango costituzionale (imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.), l'Ente pubblico può procedere al rimborso delle spese affrontate da coloro che abbiano operato nel suo interesse nelle sole ipotesi in cui le medesime spese risultino rigorosamente documentate e giustificate ed, inoltre, la liquidazione, quale momento fondamentale all'interno del rigoroso procedimento di gestione della spesa a carico dell'Ente locale, deve essere preceduta dal preventivo, puntuale accertamento della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore ai sensi dell'art. 184 d.lgs 267/2000 (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Campania, sentenza n. 1320 del 07.10.2013);

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di prendere atto della richiesta di

patrocinio legale avanzata dal dipendente "*omissis*" indagato, nel procedimento Penale n.16756/2018 RGNR attivato dalla Procura di Napoli Nord, a causa dell'espletamento di attività riconducibili alla propria funzione di responsabile dell'Area Tecnica e del difensore di fiducia incaricato dal dipendente, avv. Giovanni Paolo Picardi;

Ritenuto, altresì, di procedere al rimborso delle spese legali al ricorrere dei presupposti di legge e nel rispetto dei minimi tariffari;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente deliberato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.48 del d.lgs. 18.08.2000, n.267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce dispositivo.

2. Prendere atto della richiesta di patrocinio legale avanzata dal dipendente " *omissis*" indagato, nel procedimento Penale n.16756/2018 RGNR attivato dalla Procura di Napoli Nord, a causa dell'espletamento di attività riconducibili alla propria funzione di responsabile dell'Area Tecnica e della nomina del difensore di fiducia incaricato dal dipendente, avv. Giovanni Paolo Picardi;

3. Riconoscere – ricorrendone tutti i presupposti di legge - il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente in argomento nei limiti dei minimi tariffari previa valutazione dell'assenza di conflitto di interesse;

4. Autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;

5. Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267	
Oggetto	**PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE "OMISSIS", INDAGATO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 16756/2018 RGNR ATTIVATO DALLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	**Parere favorevole**
	Parere sfavorevole
Carinaro, lì 01.08.2019	
	Il Responsabile del Servizio **(Dott. Salvatore Fattore)**
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	**Parere favorevole**
	Parere sfavorevole
	Parere irrilevante
Carinaro, lì 01.08.2019	Il Responsabile del Servizio **(Dott. Salvatore Fattore)**

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA N. 199 DEL 01-08-2019

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 33 DEL 20-09-2019

Oggetto:PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE "OMISSIS", INDAGATO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 16756/2018 RGNR ATTIVATO DALLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO — IL SEGRETARIO

Dott. Nicola Affinito — Dott.ssa Erika Lig

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.